CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DI ATTIVITÀ EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DI AGGREGAZIONE, IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, DA TENERE NEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'A.S. 2024-2025.

TRA

Il Comune di Monte San Giovanni Campano - C . F . 80002470609- con sede in Monte San Giovanni Campano, piazza G. Marconi n. 1, rappresentato in questo atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, dal Responsabile del Servizio "Affari generali, Cultura, Scuola, Biblioteca, Demografici, SUAP", dott. Paolo Nozori

E

L'Ente del Terz	o Settore	, d	i seguito denomina	to "Ente", Partita
IVA/CF		_con sede legale	iniscr	itto nel Registro
unico nazional	e del Terzo setto	re in data	con numer	0;
rappresentato	dal/dalla sig./sig	g.ra	nato/a a	
	quale dichiara d	li agire in nome, p	er conto e nell'inter	esse dell'Ente
stesso				

Premesso che:

- l'art. 118 comma IV della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (CTS) D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali, individuati dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- ai fini della individuazione degli Enti del Terzo settore con i quali attuare dette forme di collaborazione, il Codice del Terzo settore fa salvo il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservati ai medesimi;

Terzo settore, di proposte relative allo svolgimento, in orario extrascolastico, di attività educative, culturali, sportive e di aggregazione, da tenere all'interno dei locali scolastici di proprietà comunale, in favore di bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; il Comune di Monte San Giovanni Campano ha approvato e pubblicato il relativo Avviso, ai sensi del Titolo VII del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni previste sul procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.; in risposta al citato Avviso pubblico, l'Ente ha presentato la proposta progettuale denominata, la quale è stata ritenuta meritevole di approvazione sulla base dei criteri indicati nello stesso Avviso; la citata proposta progettuale ha conseguito inoltre anche l'assenso della competente Istituzione scolastica, alla quale è stato trasmesso a cura del Responsabile del Servizio "Affari generali, Cultura, Scuola, Biblioteca, Demografici, SUAP", con nota prot. n del;
Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Accettazione dei termini in premessa Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'Ente dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti (compresi Avviso ed allegati), di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa. Art. 2 - Finalità La stipula della suddetta Convenzione è finalizzata all'ampliamento dell' offerta educativa e di socializzazione in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al fine di fornire risposta ai bisogni educativi e di socializzazione dei bambini e dei ragazzi e di offrire un sostegno concreto alle famiglie nella conciliazione degli impegni lavorativi e di assistenza dei minori.
Art. 3 - Oggetto della convenzione In particolare, la presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione, ad opera dell'Ente
Per lo svolgimento delle attività include nel progetto, il Comune, avendone previamente acquisito l'assenso da parte della competente Istituzione scolastica, concede in uso all'Ente i seguenti locali, siti all'interno dell'edificio scolastico di proprietà comunale:

I predetti locali potranno essere utilizzati dall'Entesvolgimento delle attività incluse nel progetto di cui al precedente art 3	esclusivamente per lo 3 ed esclusivamente nei
seguenti giorni ed orari:	
(giorno) dalle ore alle ore	
In nessun caso le attività incluse nel progetto potranno interferire cor	il normale svolgimento
delle ordinarie attività scolastiche.	
L'"Ente" del terzo settore utilizzatore è esclusivamente responsabile	e dei danni arrecati dai
propri operatori o collaboratori ai locali concessi in uso ed alle attrezza	ature ivi presenti.
L'"Ente" del terzo settore utilizzatore è altresì responsabile dei dann	i che agli stessi locali o

attrezzature siano stati arrecati ad opera degli utenti (bambini/ragazzi), rispetto ai quali

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata dalla data della relativa sottoscrizione fino al termine dell'A.S. 2023/2024 quale individuato dalla competente autorità scolastica. Le attività oggetto della convenzione avranno decorrenza dal giorno della stipula.

Art. 6 – Imbedni deli'' Enti	Impegni dell'"Ente	.nte	""E	l l"	lell	de	peani	lm	_	6	ırt.	Δ
------------------------------	--------------------	------	-----	-------------	------	----	-------	----	---	---	------	---

L'Ente del Terzo settore _____ si impegna:

sussiste, in capo all'"Ente" stesso, un obbligo di custodia.

- ad accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblicato ed i relativi allegati;
- a garantire che le proprie finalità statutarie siano coerenti con l'ambito oggetto del progetto;
- a garantire il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione per tutta la durata del progetto;
- a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- ad attivare un costante confronto con il Comune di Monte San Giovanni Campano, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto;
- ad assicurare che tutti gli operatori impiegati nello svolgimento delle attività progettuali adottino una condotta rispettosa e corretta nei confronti dei destinatari delle attività incluse nel progetto (bambini/ragazzi). Eventuali operatori per i quali risulti comprovata la mancata osservanza di tali regole di condotta dovranno essere immediatamente sostituiti dall' Ente del Terzo settore organizzatore delle attività. In mancanza, il Comune potrà risolvere la presente convenzione;
- a trasmettere al Comune un apposito rendiconto recante l'indicazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa progettuale (che al tal fine dovranno essere opportunamente documentate) e delle correlative entrate, secondo quanto previsto dal successivo art 7:
- ad adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando, in particolare, ogni cautela prevista da eventuali protocolli sanitari, in relazione anche a fenomeni sopravvenuti.

Art. 7 - Rimborso delle spese

Per l'attuazione delle attività incluse nel progetto di cui all'art 3, l'Ente ha diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di ogni attività a carattere lucrativo.

Per la copertura delle spese, l'"Ente" applicherà agli utenti una quota di iscrizione pari ad

€	da versare con	cadenza _		come	risultante	dalla	proposta
progettua	ale (prot. n del).					
La sudde	etta quota dovrà essere	versata su	conto corrente	e			intestato
all'"Ente"	' stesso in modo da gai	antire la tra	ıcciabilità dei f	flussi fi	nanziari.		

In aggiunta alla suddetta quota di partecipazione, l'"Ente" non potrà applicare ulteriori tariffe né chiedere ulteriori rimborsi né agli utenti né al Comune, neppure a fronte di un sopravvenuto aumento dei costi delle attività.

Al fine di verificare l'effettiva destinazione delle entrate derivanti dalle predette quote di iscrizione all'esclusivo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle iniziative progettuali, l'"Ente" dovrà presentare su richiesta del Responsabile del Servizio "Affari generali, Cultura, Scuola, Biblioteca, Demografici, SUAP", un apposito rendiconto recante l'indicazione delle spese sostenute (che al tal fine dovranno essere opportunamente documentate) e delle correlative entrate.

Non sono ammessi rimborsi spese di carattere forfettario.

Art. 8 - Cause di risoluzione

La mancata attivazione del progetto nei tempi e modalità previste, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente Convenzione, può rappresentare causa di risoluzione della convenzione da parte del Comune di Monte San Giovanni Campano.

In particolare, oltre a quanto previsto dal precedente art. 6, è causa di risoluzione della presente convenzione la riscossione, ad opera dell'Ente del terzo settore, dagli utenti di quote o tariffe o rimborsi ulteriori rispetto alla quota di partecipazione di cui al precedente art 7.

Costituisce inoltre causa di risoluzione la mancata presentazione del rendiconto di cui al precedente articolo 7, entro il termine assegnato dal Responsabile del competente servizio, ovvero la presentazione di un rendiconto incompleto, in particolare carente della documentazione giustificativa delle spese, o di un rendiconto inidoneo a dimostrare la destinazione delle quote di partecipazione riscosse dagli utenti alla copertura delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività incluse nel progetto.

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Monte San Giovanni Campano le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal presente articolo.

Art. 9 - Verifiche da parte del Comune

In merito alla realizzazione di quanto richiesto, è facoltà del Comune di verificare che l'operato dell'Ente sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto e nel pieno rispetto dell'Avviso di riferimento e della normativa vigente in materia.

Art. 10 - Recesso dalla convenzione

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso da parte del Comune, nessuna pretesa, neppure di carattere economico, potrà essere avanzata dall'"Ente".

Art.11 - Polizze assicurative

Le parti danno atto che, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'"Ente" ha prodotto le seguenti polizze:
- polizza n rilasciata da con scadenza il per gli immobili avuti in concessione per danni causati a persone/ beni
ed attrezzature;
- polizza RCT/RCO n. rilasciata da con scadenza il, per i danni cagionati a terzi ovvero agli operatori coinvolti nello
svolgimento delle attività.
L'"Ente" si impegna a rinnovare dette polizze ove esse venissero a scadenza durante lo svolgimento del rapporto disciplinato dalla presente convenzione.
 Art. 12 - Tutela della privacy e disposizioni sul trattamento dei dati personali Tutela della privacy: ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, le parti contraenti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati e le informazioni messi a disposizione dal Comune di Monte San Giovanni Campano ed acquisiti nel corso della collaborazione, dovranno essere considerati strettamente riservati e quindi non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'ambito del progetto. I dati dei contraenti saranno, quindi, resi accessibili solo a coloro i quali ne abbianonecessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivilegittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti contraenti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

 Trattamento dati personali: le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti e in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compresi il Regolamento UE 2016/769 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "GDPR" e il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ciascuna delle parti, in relazione al trattamento dei dati si impegna a:

- Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati degli interessati;
- Non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- Non trasferire i dati degli interessati al di fuori dello Spazio economico europeo, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Ai fini della presente convenzione, il Comune di Monte San Giovanni Campano si qualifica quale titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679 ed in

quale Responsabile del trattamento in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dell'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale.

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione risponde ai principi di liceità e si impegnano, inoltre, a far sì che l'accesso ai dati personali sia consentito solo a soggetti appositamente nominati nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 - Responsabilità

Il Comune di Monte San Giovanni Campano è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'"Ente" impiegato nell'attività di cui al Progetto.

L'"Ente" del Terzo settore esonera comunque e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al primo nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività svolte in esecuzione del progetto di cui al precedente art 3 da parte del personale dipendente dello stesso "Ente" o di soggetti terzi di cui si sia eventualmente avvalso per lo svolgimento di parte delle attività incluse nel progetto.

A tal fine l'"Ente" del Terzo settore ha stipulato la polizza di assicurazione n. rilasciata da con i massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) definiti tra le parti, di cui al precedente articolo 11. La previsione di importo e di percentuali di scoperto o di franchigia e le relative condizioni non sono opponibili al Comune di Monte San Giovanni Campano.

Art. 14 - Domicilio e comunicazioni

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, dovranno avvenire via PEC all'indirizzo protocollo.msgc@pec.ancitel.it

Art. 15 - Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Esenzione di imposta

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Foro competente e clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per tutto quanto non previsto, le Parti fanno riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Frosinone.

Art. 18 Disposizioni finali

La presente convenzione è da intendersi impegnativa per l'Ente e per il Comune dal momento della sua sottoscrizione; è redatta in triplice copia ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.
Monte San Giovanni Campano, lì
Per il Comune di Monte San Giovanni Campano
Per l'Ente